

**PROGETTO DI FUSIONE PER INCORPORAZIONE**  
**della "FONDAZIONE LINA BELLI" nell'associazione "ACCADEMIA NAZIONALE DI**  
**MEDICINA"**

**ex art. 42-bis del Codice Civile**

**Premesso che**

- a) L'Associazione "ACCADEMIA NAZIONALE DI MEDICINA" (di seguito anche "Incorporante"), con sede in Genova (GE), Via Martin Piaggio n. 17, numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Genova e Codice Fiscale 04208241002, iscritta al registro delle Persone Giuridiche tenuto dalla Prefettura di Genova al numero 136, riconosciuta con decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca Scientifica in data 6 dicembre 1995, pubblicato sulla "Gazzetta Ufficiale" del 22 gennaio 1996 n. 17, e la "FONDAZIONE LINA BELLI" (di seguito anche "Incorporanda"), con sede in Roma (RM), Via Germanico n. 170, iscritta al registro delle Persone Giuridiche tenuto dalla Regione Lazio al numero 2164/1991, riconosciuta con D.G.R. n. 1736 del 12 marzo 1991, Codice Fiscale numero 97083690582, intendono procedere alla loro fusione mediante incorporazione nella prima della seconda sulla base dei rispettivi bilanci chiusi al 31 dicembre 2017.
- b) Tra l'Associazione Incorporante e la Fondazione Incorporanda, che riveste la qualifica di socio istituzionale di Accademia Nazionale di Medicina, con particolare riferimento al suo fondatore Avv. Bruno Manzella che tuttora riveste il ruolo di Presidente della Fondazione, è in corso una storica collaborazione grazie alla quale è stata possibile la partecipazione di giovani medici ai corsi di formazione di Accademia;
- c) L'Associazione Incorporante e la Fondazione Incorporanda perseguono scopi istituzionali del tutto compatibili e complementari, consistendo gli scopi della

prima nel favorire la ricerca e la formazione in area biomedica e socio-sanitaria, lo sviluppo professionale continuo degli operatori sanitari e l'attività di studio e di ricerca in ambito biomedico e socio-sanitario ed avendo invece la seconda lo scopo di favorire l'attività di formazione, studio e ricerca, concedendo premi ed assegnando annualmente borse di studio per il perseguimento degli studi in tale ambito medico, in particolare per tesi di laurea in oncologia e medicina sperimentale, ed essendo altresì statutariamente previsto (art. 3 Statuto) che per il raggiungimento dei suoi fini la Fondazione si avvale della consulenza scientifico – didattica dell'Associazione non a fini di lucro "Istituto FORUM per la Formazione Biomedica", la cui denominazione è variata nell'attuale "Accademia Nazionale di Medicina".

d) Recentemente l'avvocato Bruno Manzella, atteso che la Fondazione Incorporanda non ha struttura operativa ma il solo organo amministrativo, composto da tre membri che operano a titolo gratuito, e che lo statuto della stessa, all'articolo 5, prevede che il perseguimento degli scopi della medesima avvenga attraverso l'utilizzo delle rendite del suo Patrimonio, che ammonta a circa 430 mila Euro ed è prevalentemente investito in titoli, con tassi di rendimento in continua discesa, e che pertanto non è possibile mantenere una struttura deputata alla gestione delle attività e comunque le possibili azioni da parte della Fondazione Incorporanda vanno lentamente riducendosi vanificando di fatto il perseguimento dello scopo sociale, ha proposto per le vie brevi di studiare possibili forme di devoluzione del patrimonio in argomento all'Associazione Incorporante, nella logica che in un contesto più ampio e fortemente specializzato, i proventi derivanti dai rendimenti del patrimonio "apportato" dalla Fondazione Incorporanda possano essere più agevolmente ed efficacemente reimpiegati per il

perseguimento delle finalità per le quali la Fondazione Incorporanda stessa era sorta;

- e) Gli Organi Amministrativi dell'Associazione Incorporante e della Fondazione Incorporanda, tenuto conto del nuovo articolo 42 bis del Codice Civile, introdotto dall'art. 98, comma 1, D. Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo Settore), hanno pertanto individuato nella fusione per incorporazione della Fondazione Lina Belli nell'Associazione Accademia Nazionale di Medicina la soluzione più idonea a garantire un più agevole ed efficace impiego dei proventi derivanti dai rendimenti del patrimonio "apportato" dalla Fondazione Incorporanda;

### **TUTTO CIO' PREMESSO**

Nel rispetto di quanto disposto dall'art. 42 bis del Codice Civile, si redige il seguente

### **PROGETTO DI FUSIONE**

#### **1. Gli Enti Partecipanti alla fusione:**

- Associazione "ACCADEMIA NAZIONALE DI MEDICINA", "Incorporante", con sede legale in Genova (GE), Via Martin Piaggio n. 17, iscritta al registro delle Persone Giuridiche tenuto dalla Prefettura di Genova al numero 136, riconosciuta con decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca Scientifica in data 6 dicembre 1995, pubblicato sulla "Gazzetta Ufficiale" del 22 gennaio 1996 n. 17, iscrizione al Registro delle Imprese di Genova e Codice Fiscale numero 04208241002;
- "FONDAZIONE LINA BELLI", "Incorporanda", con sede in Roma (RM), Via Germanico n. 170, iscritta al registro delle Persone Giuridiche tenuto dalla Regione

Lazio al numero 2164/1991, riconosciuta con D.G.R. n. 1736 del 12 marzo 1991; Codice Fiscale numero 97083690582.

## **2. Modifiche statutarie**

A seguito della fusione lo statuto dell'Associazione Incorporante non subirà alcuna modificazione.

## **3. Attuazione della fusione**

Sulla base delle risultanze dei bilanci al 31 dicembre 2017 dell'Associazione Incorporante e della Fondazione Incorporanda, la fusione comporterà, per effetto dell'apporto economico derivante dalla Fondazione Incorporanda, un aumento del patrimonio dell'Associazione Incorporante pari ad Euro 431.436,25 corrispondente al patrimonio netto della Fondazione secondo il Bilancio al 31 dicembre 2017.

## **4. Data di effetto della fusione**

In virtù del richiamo effettuato dall'articolo 42-bis c.c. alla sezione II del capo X, titolo V, libro V, del Codice Civile, ai sensi dell'art. 2504 bis comma 2 c.c., gli effetti giuridici della fusione decorreranno dalla data dell'ultima delle iscrizioni dell'atto di fusione presso i competenti Registri delle Persone Giuridiche prescritte dall'art. 2504 c.c., ovvero da una data successiva, come consentito in caso di fusione mediante incorporazione, se espressamente stabilito nell'atto di fusione.

La fusione avrà efficacia retroattiva, a fini contabili e fiscali, dal primo gennaio dell'anno in cui si produrranno gli effetti civilistici della fusione.

## **5. Trattamento eventualmente riservato a particolari categorie di soci o partecipanti e fondatori**

Si precisa che non sussistono particolari categorie di soci o partecipanti degli Enti partecipanti alla fusione.

**6. Vantaggi particolari a favore dei componenti l'Organo di Controllo**

Non sussistono benefici o vantaggi particolari per i componenti degli organi di Controllo degli Enti partecipanti alla fusione.